

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 334

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO
Tommaso e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001 (*)

Modifica del secondo comma dell’articolo 9 del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, in materia di iscrizione
di stranieri agli albi delle professioni sanitarie

() Testo ritirato dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese vi è una discrasia legislativa che impedisce ai cittadini iraniani e ai cittadini siriani residenti nella città di Damasco, i quali hanno frequentato l'Università in Italia (per esempio nella facoltà di medicina) laureandosi, di potersi iscrivere all'albo dei medici; ciò nonostante i provvedimenti del Ministero della salute, risolvano positivamente questa questione. La Ragioneria generale dello Stato, infatti, ha stabilito che questi provvedimenti non sono sufficienti poichè per permettere a un cittadino iraniano o a un cittadino siriano (ma solamente della città di

Damasco) di poter esercitare, pur essendo laureato in Italia, la professione di medico, occorre che ciò sia consentito per legge ordinaria.

Questo aspetto giuridico ci spinge a presentare questo disegno di legge, la cui approvazione renderà più ricca e funzionale la nostra normativa, con effetti benefici anche sulla sanità italiana (evitando, peraltro, odiose ed incomprensibili forme di discriminazione per cittadini di altri paesi che hanno per molti anni regolarmente vissuto e studiato, con positivi risultati, nel nostro Paese).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

«Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia. Coloro i quali l'abbiano conseguito all'estero possono iscriversi all'albo, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purchè dimostrino di avere il godimento dei diritti civili».

